



Prima edizione 2003

Assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Italia

Direttive

relative all'Accordo tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione

Indice	pagina
A. Introduzione	2
B. Commento delle singole disposizioni	3
Articolo I Disposizioni generali.....	3
Articolo II Campo d'applicazione.....	3
Articolo IV Utilizzazione delle informazioni (Specialità).....	6
Articolo V Modalità richieste per l'esecuzione	7
Articolo VI Videoconferenza.....	8
Articolo VIII Consegna dei proventi di un reato	15
Articolo IX Presenza di persone straniere nello Stato richiesto.....	17
Articolo XII Notifica per posta.....	17
Articolo XVII Vie di trasmissione.....	19
Articolo XVIII Richieste di assistenza giudiziaria relative a casi di criminalità organizzata, di corruzione e di altri reati gravi	21
Articolo XXI Indagini comuni.....	23
Articolo XXVIII Comunicazione spontanea di informazioni	24
C. Allegati	26
Modello di domanda di assistenza giudiziaria	26
Accordo tra la Svizzera e l'Italia	28
Elenco delle autorità svizzere	28



A. Introduzione

Il 1° giugno 2003 è entrato in vigore l'Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) concluso con l'Italia (Accordo), che contempla diverse significative innovazioni e segnatamente un'estensione delle competenze attribuite alla Confederazione per trattare casi specifici: in seno all'UFG verrà infatti creato un ufficio centrale, incaricato di decidere sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria concernenti la criminalità organizzata e la corruzione nonché altri gravi reati.

L'Accordo è stato sottoscritto a Roma il 10 settembre 1998. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno approvato la ratifica nel 1998 rispettivamente nel 1999. L'Italia ha provveduto allo scambio degli strumenti di ratificazione già il 14 dicembre 2001. Prima di ratificare l'Accordo, il Consiglio federale ha ritenuto opportuno conoscere la giurisprudenza italiana relativa all'applicazione della legge italiana 5 ottobre 2001 sulla ratifica esecuzione e attuazione dell'Accordo tra Italia e Svizzera. La Corte costituzionale nonché la Corte di cassazione italiane hanno reso numerose decisioni nel corso del 2002 riguardanti l'interpretazione della legge 5 ottobre 2001. Trattasi di decisioni nelle quali alla legge è stata data un'interpretazione conforme alla CEAG, alla prassi internazionale in materia di assistenza giudiziaria nonché all'Accordo. Con riferimento agli aspetti formali delle misure di assistenza, la giurisprudenza italiana ha sancito che la produzione di copie fotostatiche è conforme alle esigenze della CEAG se l'invio delle stesse avviene mediante atto formale di trasmissione. Il fatto che l'invio di copie fotostatiche dei documenti richiesti avvenga ad opera delle autorità dello Stato richiesto costituisce, secondo la giurisprudenza italiana, una sufficiente garanzia per l'autenticità degli atti prodotti. La Corte di cassazione nella sua decisione del 16 ottobre 2002 ha evidenziato che esigenze formali quali l'autenticazione delle copie estratte dagli atti, sono contrarie al principio internazionale secondo il quale gli Stati si accordano l'assistenza giudiziaria più ampia possibile. Alla luce di questa giurisprudenza, il Consiglio federale ha pertanto deciso di procedere alla ratifica dell'Accordo.

La presente direttiva persegue lo scopo di favorire l'applicazione pratica delle nuove disposizioni. Essa non riguarda tutti gli articoli, ma solo quelli ritenuti più importanti ¹ ed è destinata innanzitutto alle autorità svizzere. Essendo stata elaborata anteriormente all'entrata in vigore dell'Accordo, è possibile che, a dipendenza delle evoluzioni giurisprudenziali, si rendano necessarie ulteriori modifiche.

L'UFG invita le autorità di esecuzione cantonali e federali a segnalare, durante i primi anni di applicazione dell'Accordo, i procedimenti che avranno presentato aspetti particolari relativi a questo nuovo Accordo, nell'ottica di migliorarne l'applicazione.

¹ Per tutti gli altri articoli consultare il messaggio del Consiglio federale in FF1999 1259 e segg.

B. Commento delle singole disposizioni

Articolo I Disposizioni generali

Conformemente all'articolo 26 cpv. 3 CEAG l'Accordo è stato elaborato allo scopo di facilitare l'applicazione della CEAG. Ciò si evince dal Preambolo e dall'articolo I dell'Accordo e soprattutto dall'articolo 26 paragrafo 3 CEAG. Nessuna prescrizione dell'Accordo va intesa quale limitazione del diritto di uno Stato all'ottenimento di assistenza giudiziaria ai sensi della CEAG oppure quale assoggettamento a condizioni supplementari.

Nel contesto dell'assistenza giudiziaria con l'Italia trovano pure applicazione anche altre basi giuridiche importanti. In particolare è da menzionare la *Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato* dell'8.11.1990². Questa convenzione contiene soprattutto disposizioni complementari relative al sequestro e alla confisca del provento di reato³.

Contemporaneamente all'Accordo è stato concluso anche l'*Accordo con l'Italia relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali*⁴. Questo contiene fra l'altro disposizioni sulla cooperazione spontanea, la creazione di centri di cooperazione e l'istituzione di agenti di collegamento nell'altro Stato contraente.

In ambito doganale si rinvia inoltre al protocollo aggiuntivo concernente l'assistenza amministrativa⁵.

L'applicazione combinata dei diversi accordi permette di sfruttare al meglio le relative peculiarità⁶.

Articolo II Campo d'applicazione (Ad art. 1 della Convenzione)

Di norma, le domande d'assistenza giudiziaria sono formulate da un'autorità preposta al perseguimento penale. Già nell'articolo 1 capoverso 3 AIMP questa prescrizione è stata allentata e sono state ammesse le autorità amministrative⁷ come autorità richiedenti, nella misura in cui si tratta di **cause penali** per le quali **il giudice possa essere adito** secondo il diritto dello Stato richiedente⁸. L'articolo II dell'Accordo

² CRic, RS 0.311.53.

³ I punti da trattare concernono soprattutto l'art. VIII dell'Accordo (Consegna di beni provenienti da un reato), ma anche la "Comunicazione spontanea di informazioni", art. 10 CRic risp art. XXVIII dell'Accordo.

⁴ RS 0.360.454.1.

⁵ RS 0.632.401.02.

⁶ Anche se in una domanda ad es. è contenuta la richiesta di confisca o di ripartizione dei valori patrimoniali giusta gli art. 14 + 15 CRic permane possibile la consultazione diretta fra le autorità ai sensi dell'art. XVII dell'Accordo.

⁷ Le "Autorità amministrative"; non vengono semplicemente definite quali "Autorità giudiziarie", a differenza di quanto hanno fatto alcuni Stati nelle loro dichiarazioni ad art. 1 CEAG. Con ciò è salvaguardata la possibilità di collaborazione tra polizia e dogana conformemente all'accordo contemporaneamente concluso con l'Italia; cfr. art. 11 di detto accordo il quale prevede unicamente la collaborazione tra autorità giudiziarie.

⁸ DTF 118 Ib 457 consid. 4b, DTF 123 II 161 consid. 3a.

permette di prestare assistenza giudiziaria anche ad autorità amministrative, quando in corso di procedura è possibile sottoporre la fattispecie ad un'autorità giudiziaria.

L'articolo II dell'Accordo menziona tre settori essenziali di cooperazione:

La sorveglianza dei mercati borsistici

Nell'ambito dei reati borsistici, la giurisprudenza ha dovuto esaminare in quale misura l'assistenza può essere accordata a commissioni amministrative borsistiche. Benché l'AIMP preveda che l'assistenza sia da accordarsi per le esigenze di un procedimento penale, non è indispensabile che lo Stato richiedente abbia già aperto un procedimento giudiziario. Secondo la giurisprudenza infatti, l'assistenza può essere accordata anche su richiesta di un'autorità amministrativa che conduce un'inchiesta preliminare. Occorre comunque che questa inchiesta permetta il rinvio a giudizio delle persone implicate innanzi a un'autorità giudiziaria ⁹.

Per quanto concerne la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), già anteriormente al presente Accordo le autorità svizzere hanno dovuto pronunciarsi sulla questione della ricevibilità di domande d'assistenza in materia penale presentate da questa autorità amministrativa italiana.

In una decisione del 28 aprile 1997 ¹⁰, il TF ha deciso che la CONSOB era da considerarsi abilitata a formulare domande d'assistenza in materia penale ¹¹. Il TF ha infatti rilevato che la CONSOB, analogamente alla COB ¹², secondo il diritto italiano aveva la facoltà di aprire inchieste amministrative senza l'autorizzazione preventiva di un'autorità penale. L'Alta corte ha inoltre considerato che la CONSOB, nel suo ambito di competenza, può pure ordinare perquisizioni nonché richiedere l'edizione di documenti. Infine, il TF ha evidenziato che, al termine della sua inchiesta, la CONSOB poteva proporre l'apertura di un procedimento penale, passibile di concludersi con una sentenza penale. Ne consegue che alla CONSOB deve essere prestata assistenza giudiziaria. La nuova disposizione dell'Accordo

⁹ Il TF ha segnatamente ammesso che per le ricerche preliminari la *Securities and Exchange Commission* (SEC), autorità degli USA incaricata della vigilanza sui mercati borsistici, è autorizzata a presentare domanda d'assistenza. Le ricerche preliminari di questa autorità corrispondono, infatti, alla nozione di procedimento giudiziario secondo l'art. 1 par. 1 lett. a TAGSU poiché quest'organo può in seguito trasmettere la causa al Procuratore generale competente per avviare un procedimento penale (DTF 120 Ib 251 consid. 4).

Inoltre, il TF ha ammesso che la *Commission française des opérations de bourse* (COB) è legittimata a formulare direttamente una domanda d'assistenza poiché detta autorità potrà, al termine della sua inchiesta, chiedere al Ministero pubblico di aprire un procedimento giudiziario suscettibile di sfociare in una condanna penale (DTF 118Ib 547, consid. 2-4, DTF 121 Ib, 153).

¹⁰ DTF 1A.361/1996, non pubblicata.

¹¹ Benché l'Italia non abbia dichiarato che la CONSOB fosse da considerarsi quale autorità giudiziaria ai termini dell'articolo 24 CEAG, il TF ha considerato che, giusta l'articolo 1 cpv. 1 CEAG, gli Stati contraenti si impegnavano ad accordarsi la massima assistenza possibile. Pertanto, l'assistenza richiesta dalla CONSOB potrebbe essere accordata in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 e 3 come anche dell'art. 1 cpv. 3 AIMP. Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che l'AIMP sia applicabile alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire un giudice.

¹² DTF 118Ib 547, DTF 121 Ib, 153.

codifica pertanto, nei rapporti d'assistenza in materia penale con l'Italia, la prassi del TF in materia d'assistenza alle autorità amministrative incaricate della vigilanza sui mercati finanziari. Evidentemente la Svizzera potrà ordinare misure coercitive (levata di segreti tutelati dalla legge, perquisizione, sequestro di documenti o valori, audizione di testimoni) soltanto se i fatti esposti nella richiesta formulata dalla CONSOB presentano gli elementi oggettivi di un'infrazione punita dal diritto svizzero (art. 64 AIMP). Tale condizione sarà data se l'esposto dei fatti adempie i presupposti oggettivi degli articoli 161, 161bis o 162 CPS.

La truffa in materia fiscale

L'Accordo non prevede soltanto l'assistenza giudiziaria a favore delle autorità amministrative, bensì anche l'obbligo di assistenza giudiziaria nei casi di truffa fiscale (art. II par. 3). Giusta l'articolo 24 cpv. 1 OAIMP, è considerato quale truffa in materia fiscale qualsiasi atto punibile ai sensi dell'articolo 14 cpv. 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0). Vi è truffa fiscale¹³ nel caso di sottrazione fiscale commessa mediante indicazioni false, falsificate o menzognere. Concretamente si tratta delle modalità di perpetrazione del reato più usuali. Tuttavia forme di inganno astuto a scapito delle autorità fiscali sono ipotizzabili a prescindere dall'utilizzo di documenti falsificati¹⁴. Sono stati ad esempio qualificati quale truffa in materia fiscale dei casi di sovrapproduzione con rimpatrio di capitali¹⁵. Anche il ricorso a società commerciali interposte può costituire una "manovra fraudolenta".

Conformemente all'Accordo anche le autorità amministrative potranno presentare domande di assistenza giudiziaria per fatti che costituiscono truffa in materia fiscale¹⁶. Ciò risulta d'altronde anche dall'elenco delle autorità legittimate a intrattenere contatti diretti, tra le quali si annoverano le autorità doganali e fiscali. In siffatte circostanze, nei casi in cui le condizioni della truffa in materia fiscale sono realizzate, la Svizzera è tenuta ad accordare assistenza giudiziaria all'Italia¹⁷.

La circolazione stradale

Un altro importante campo riguarda la circolazione stradale: le semplificazioni introdotte dall'Accordo agevoleranno la cooperazione in un settore rilevante per l'elevato numero di delitti e, si auspica, permetteranno di migliorare lo svolgimento delle procedure. Finora il fatto che talune fattispecie, soprattutto nel diritto italiano, fossero considerate quali semplici violazioni a prescrizioni amministrative e non quali reati penali aveva determinato l'insorgere di problemi. Secondo l'articolo II capoverso 1 dell'Accordo basterà in futuro che la fattispecie sia perseguibile pe-

¹³ Conformemente DTF 111 Ib 247 seg.

¹⁴ DTF 115 Ib 68 segg.

¹⁵ DTF 111 Ib 249 seg.

¹⁶ Non è una novità: ad es. le autorità britanniche presentano regolarmente delle richieste concernenti frodi in materia doganale tramite la H M Customs & Excise.

¹⁷ "Per quanto concerne l'evasione fiscale, la condizione della doppia punibilità non è realizzata dal punto di vista del diritto svizzero. In tal caso, nessuna misura coercitiva è possibile in una procedura d'assistenza giudiziaria." La prestazione di assistenza in tali casi non è data nemmeno sulla base dell'Accordo (FF1999, 1261).

nalmente in **uno** dei due Stati ¹⁸, ancorché di competenza di una semplice autorità amministrativa (a condizione che si possa adire un'autorità giudiziaria). Anche la notificazione ¹⁹ di atti riguardanti il pagamento di multe è prevista esplicitamente.

Articolo IV Utilizzazione delle informazioni (Specialità)

L'assistenza giudiziaria viene accordata con la riserva che le autorità dello Stato richiedente non utilizzino le informazioni ottenute né a fine investigativo né le producano quale mezzo di prova in procedure relative a reati per i quali non viene prestata assistenza giudiziaria. Senza l'approvazione dell'UFG è pure inammissibile la trasmissione delle informazioni ottenute a Stati terzi.

La "riserva di specialità" costituisce una peculiarità del diritto svizzero. La CEAG ad esempio non prevede una norma analoga e anche nelle convenzioni più recenti il principio della specialità è previsto solo a titolo facoltativo ²⁰. Per questo motivo, la Svizzera ha formulato una corrispondente riserva all'articolo 2 CEAG ²¹. Il principio della specialità comporta una limitazione di utilizzo, che vincola tutte le autorità dello Stato richiedente.

La **portata** di tale riserva solleva numerosi interrogativi. È quindi importante sottolineare che l'impiego degli atti di esecuzione è interdetto unicamente nelle procedure riguardanti reati di carattere fiscale, politico o militare ²². L'articolo IV dell'Accordo fornisce chiarimenti in merito, il che è da valutare positivamente.

I provvedimenti amministrativi adottati nei confronti dell'autore di un reato ²³ sono parimenti considerati quali procedure dell'ambito penale ²⁴. Il "divieto d'utilizzazione" non concerne tali procedimenti, sempre che non si tratti di procedimenti amministrativi di natura fiscale, fatta eccezione per i casi di truffa fiscale.

Essendo il principio della specialità parte integrante del testo dell'Accordo, in futuro non sarà più necessario che le autorità svizzere lo rammentino alle autorità italiane in ogni caso di assistenza giudiziaria. Decade in particolare la necessità di allegare agli atti di esecuzione il modulo "riserva della specialità", di norma trasmesso all'autorità

¹⁸ Ovviamente è mantenuto il presupposto della punibilità in entrambi gli Stati qualora siano necessarie misure coercitive ai sensi dell'articolo X dell'Accordo come la perquisizione, il sequestro o l'abolizione di un segreto protetto dal diritto penale. Ciò ricorre assai raramente nel caso di reati attinenti alla circolazione stradale.

¹⁹ A ciò si aggiunge la prevista agevolazione della notificazione diretta via posta di cui all'art. 30 OAIMP.

²⁰ Cfr. ad es. art. 32 CRic; RS 0.311.53.

²¹ Nella sua forma attuale tale riserva ha una portata generale e trova applicazione in tutti i casi in cui viene prestata assistenza giudiziaria.

²² Trattasi delle infrazioni per le quali non può essere prestata assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 3 AIMP; in tale ambito è irrilevante l'aspetto della punibilità in entrambi gli Stati; cfr. DTF del 27.9.96 in re Ursula H. Il principio della specialità applicato all'assistenza giudiziaria differisce da quello che trova applicazione nel campo dell'estradizione.

²³ Ad esempio la revoca della licenza di condurre, la revoca dell'autorizzazione a esercitare l'attività bancaria o di agente di borsa, ma anche i provvedimenti d'assistenza sociale per malati psichici o persone tossicodipendenti.

²⁴ Cfr. art. 63 cpv. 3 lett. b AIMP.

richiedente con gli atti di esecuzione in assenza di una regolamentazione bilaterale²⁵.

Per prevenire irregolarità nell'utilizzo degli atti di esecuzione da parte delle autorità dello Stato richiedente, si invita comunque l'autorità svizzera richiesta che, conformemente all'art. XVII dell'Accordo, proceda alla trasmissione diretta degli atti di esecuzione, a indicare esplicitamente nel testo della lettera di trasmissione il contenuto e le limitazioni di utilizzo di cui all'articolo IV dell'Accordo.

Articolo V Modalità richieste per l'esecuzione *(Ad art. 3 della Convenzione)*

Questo articolo contiene tre diversi aspetti riguardanti l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria.

- a) Il primo capoverso concerne particolari modalità di esecuzione richieste espressamente dallo Stato richiedente. Si tratta essenzialmente dell'osservanza di determinate prescrizioni formali quali ad esempio il diritto dell'accusato alla presenza e al confronto con i testimoni a carico, le dichiarazioni sotto giuramento e altro. L'articolo 65 AIMP²⁶ contiene una disposizione analoga. Il rimborso delle spese previsto dall'articolo XXIII - oltre al principio della proporzionalità - permette di evitare che le autorità di esecuzione vengano confrontate a oneri eccessivi a seguito di richieste di formalità particolari. Riguardo alla trasmissione di atti e documenti rimane valido l'articolo 17 CEAG e non occorre espletare formalità di legalizzazione.
- b) Il capoverso 2 disciplina l'urgenza. Nei procedimenti penali l'assunzione delle prove deve avvenire in un lasso di tempo breve. Affinché una richiesta benefici dell'applicazione del capoverso 2 occorre un elemento supplementare, che giustifichi la qualifica di una richiesta come particolarmente urgente. È quindi indispensabile che lo Stato richiedente indichi i motivi d'urgenza. Sono tali non soltanto il pericolo che successivamente le prove non possano più essere assunte²⁷ o il pericolo di collusione, bensì anche elementi di natura procedurale, come ad esempio la protrazione della carcerazione preventiva di un accusato, la prescrizione, i termini per la promozione dell'accusa, oppure esigenze derivanti dal rispetto della convenzione sui diritti dell'uomo²⁸. Bisogna tuttavia ammettere che la procedura d'assistenza giudiziaria svizzera conosce alcune regole di principio²⁹, che non vengono modificate mediante questo articolo³⁰; il margine per un'effettiva accele-

²⁵ Con gli Stati con i quali tale principio è convenuto contrattualmente (ad es. USA, Canada, Australia) si rinuncia abitualmente al modulo e cita unicamente il corrispondente articolo dell'accordo.

²⁶ Con i complementi previsti negli art. 26 e 27 AIMP.

²⁷ Ad es. tracce che possono essere cancellate.

²⁸ Art. 6 CEDU; RS 0.101.

²⁹ I mezzi di prova possono essere consegnati all'autorità estera richiedente soltanto al termine della procedura d'assistenza giudiziaria; cfr. art. 74 cpv. 1 AIMP. Inoltre, il ricorso contro ogni decisione che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta (...) ha effetto sospensivo; cfr. art. 80I + art. 21 cpv. 4 AIMP.

³⁰ La formulazione "*lo Stato richiesto farà tutto il possibile*" e la riserva dei "*principi del diritto dello Stato richiesto*" nel cpv. 1 indica che con tale articolo non può essere modificato il diritto nazionale.

razione dell'assistenza giudiziaria è quindi limitato. Si tratta fondamentalmente di accordare priorità a un caso concreto (a scapito di altri) e di informare tempestivamente l'autorità richiedente sulle ragioni procedurali di un eventuale dilazionamento (segnatamente l'interposizione di ricorsi).

Oltre ai casi di per sé particolarmente urgenti, sussiste la necessità di accelerare quei casi per cui vi è notevole ritardo. I motivi di questo ritardo sono talvolta ascrivibili alle autorità di esecuzione³¹, ma anche ad eventuali ricorsi presentati contro l'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria. Benché la procedura di ricorso fino al Tribunale federale, prevista dalla legge, venga solitamente evasa in un periodo compreso tra i 9 e i 12 mesi, tali procedure ricorsuali possono prolungare le procedure anche per un periodo più lungo³². L'articolo 80n cpv. 2 AIMP permette comunque di evitare ritardi di tale genere.

- c) Infine, l'articolo contiene una disposizione speciale riguardante il trattamento confidenziale delle domande di assistenza giudiziaria³³. L'articolo 80b cpv. 2 AIMP permette di limitare l'esame degli atti e la partecipazione al procedimento d'assistenza giudiziaria. La confidenzialità deve rimanere proporzionata³⁴. Le ripercussioni sulle misure d'assistenza giudiziaria richieste variano a dipendenza del motivo a cui la confidenzialità è dovuta³⁵.

Per indagini³⁶ che richiedono un riserbo su un lungo periodo di tempo, vi è inoltre la possibilità di condurre indagini comuni conformemente all'articolo XXI.

Articolo VI Videoconferenza

1. Introduzione

La videoconferenza, come nuova modalità di audizione dei testimoni, è sempre più utilizzata nel contesto di procedimenti nazionali e internazionali. Il ruolo di pioniere nell'uso della videoconferenza sia nelle procedure penali nazionali sia in quelle inter-

³¹ Ad es. ritardi nell'emissione dell'ordinanza di entrata in materia e nell'esecuzione degli atti di assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 80a AIMP; in tali casi, l'UFG come autorità centrale giusta l'art. 17a cpv. 2 AIMP può intervenire presso l'autorità di vigilanza, inoltrare ricorso per denegata giustizia oppure assumersi il caso secondo l'art. 79a lett. b AIMP.

³² Spesso persone giuridiche gestite da prestanome ma riconducibili al prevenuto, che fanno la comparsa ad es. nei casi di riciclaggio di danaro.

³³ L'esistenza di siffatte prescrizioni non è cosa nuova. Una disposizione analoga è contemplata nell'art. 33 CRic (RS 0.311.53).

³⁴ Cfr. anche art. 80b cpv. 3 AIMP.

³⁵ Gli ascolti telefonici e le inchieste mascherate richiedono, per loro natura, la totale confidenzialità, sovente fino all'utilizzo dei risultati da parte dell'autorità richiedente. Nel caso dell'acquisizione di documentazione bancaria è invero possibile imporre all'istituto bancario di mantenere la confidenzialità (con rinvio all'art. 292 CP; cfr. anche l'art. 80n cpv. 1 AIMP), tuttavia solo per un lasso di tempo limitato, necessario a stabilire la destinazione di fondi di origine criminale. Infine esistono provvedimenti (sequestro di conti bancari) compatibili soltanto limitatamente con il trattamento confidenziale dell'assistenza giudiziaria.

³⁶ In particolare nell'ambito del crimine organizzato.

nazionali sembra spetti agli Stati Uniti ³⁷. Sull'esempio degli Stati Uniti, Italia ³⁸, Austria ³⁹, Germania ⁴⁰ e recentemente il Canada ⁴¹ hanno revisionato i rispettivi codici di procedura penale allo scopo di codificare questa nuova modalità di audizione dei testimoni ⁴².

La videoconferenza fa parte, innanzitutto, delle nuove tendenze del procedimento penale, intese ad accrescere la protezione delle vittime e dei testimoni ⁴³.

La videoconferenza consente inoltre di ridurre il "turismo giudiziario" ⁴⁴, soprattutto nei casi di audizione di testimoni sottoposti a regime carcerario severo (crimine organizzato) che prevede l'isolamento dei detenuti condannati per questo tipo di reato. Proprio in tali casi, l'audizione di testimoni mediante videoconferenza consente di risparmiare i costi legati al trasferimento dei testimoni alle aule d'udienza (spostamenti, misure di sicurezza, ecc.) ⁴⁵.

Infine, nelle situazioni in cui il luogo di residenza del testimone è lontano dal luogo dell'audizione – magari all'estero – l'audizione mediante videoconferenza consente di evitare lo spostamento delle autorità o del testimone stesso. Ciò permette un impiego più razionale dei mezzi a disposizione dell'autorità richiedente, che può così evitare

³⁷ Giordano Paolo, "Con l'introduzione della "Teleconferenza" la tecnologia va in aiuto del processo penale", Guida al diritto, Il Sole 24 Ore, 9 marzo 1996, p. 124.

³⁸ Legge 7 gennaio 1998, par. 11. Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. (G.U. 6 febbraio 1998, par. 30).

³⁹ § 162 a, 247a e 252, Codice di procedura penale austriaco.

⁴⁰ Thomas Janovsky, "Zeugenvernehmung mit Video. Eine wirksame Massnahme des Zeugenschutzes", Kriminalistik, 1999, p. 453- 456.

⁴¹ Articolo 46 cpv. 2 (Témoins virtuel) della Loi sur la preuve au Canada, e gli articoli 131 (Témoins virtuel), 136 (Dépositions à distance), 700.1 (Présence virtuelle), 714 (Déposition à distance) del Code criminel del Canada. Queste disposizioni sono entrate in vigore il 17 giugno 1999.

⁴² L'audizione dei testimoni mediante videoconferenza è ammessa anche nel Secondo Protocollo Addizionale dell'8 novembre 2001 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, ratificato dalla Svizzera il 15 febbraio 2002. L'Unione europea, dal canto suo, ha ammesso l'audizione mediante videoconferenza nell'articolo 10 della Convenzione dell'Unione europea del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri (2000/C197/01). Il tenore dell'articolo VI dell'Accordo può essere ricondotto ai lavori preparatori del Consiglio d'Europa e dell'UE. Il tenore dell'articolo VI dell'Accordo è analogo all'articolo 10 della Convenzione dell'Unione europea del 29 maggio 2000.

⁴³ In quest'ottica si può menzionare segnatamente l'articolo 22 dello Statuto del Tribunale dell'Aia per la ex-Jugoslavia prevedente l'audizione di testimoni mediante videoconferenza; "The International Tribunal shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the victim's identity", l'art. 82 par. 4 del Codice di procedura penale friburghese del 14 novembre 1996 che prevede eccezionalmente l'audioconferenza per garantire la sicurezza del testimone come anche l'articolo 10ter del disegno di revisione del CF della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, che pure prevede l'audizione mediante videoconferenza. Il Tribunale federale, dal canto suo, recentemente si è mostrato sensibile alla problematica della protezione dei testimoni. Nella sua decisione DTF 125 I consid. 7a, pag. 142 ha rilevato che le difficoltà riscontrate nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo hanno indotto le autorità preposte al perseguimento ad avvalersi di metodi inusuali, ammessi dal TF se consentono di proteggere i testimoni e in pari tempo compatibili con i diritti della difesa.

⁴⁴ Bergis Marta, "Udienze in teleconferenza con nuove cautele per i sottoposti all'art. 41bis ordinamento penitenziario", Diritto Penale e Processo, n. 2/1998, 159-179.

⁴⁵ In particolare nel caso di detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41bis della legge italiana del 26 luglio 1975.

trasferite. L'impiego della telematica giudiziaria consentirà anche di accelerare i procedimenti penali nazionali e internazionali.

2. La videoconferenza e l'assistenza internazionale in materia penale secondo l'AIMP

L'Accordo tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale è il primo testo di diritto svizzero sull'assistenza internazionale a codificare l'uso della videoconferenza per l'audizione di testimoni, periti o prevenuti. Si può tuttavia affermare che una domanda d'assistenza presentata dall'Italia o da un altro Stato tendente all'audizione mediante videoconferenza poteva già essere eseguita in virtù dell'articolo 65a AIMP (Presenza di partecipanti al procedimento estero).

L'articolo 65a AIMP prevede che, se lo Stato richiedente ne fa istanza in virtù del proprio diritto, le persone partecipanti alla procedura possono essere autorizzate ad assistere agli atti di assistenza giudiziaria. La loro presenza è parimenti ammessa qualora agevoli l'esecuzione della domanda o il procedimento penale estero. L'autorità svizzera di esecuzione decide sul diritto dei partecipanti esteri al procedimento di porre domande e di proporre atti istruttori suppletivi (art. 26 cpv. 2 OAIMP).

Il Tribunale federale ha già precisato che nei casi di domande di assistenza in cui la presenza di autorità straniere all'esecuzione è espressamente richiesta, si può di norma presumere che la presenza serva ad agevolare l'esecuzione della domanda.

La presenza degli inquirenti stranieri può inoltre consentire di evitare un'eventuale domanda complementare, conformemente alle esigenze di un'assistenza rapida ed efficace ⁴⁶.

Anche se nel caso di una videoconferenza la presenza di autorità straniere è unicamente virtuale, si può comunque considerare che i principi stabiliti nell'articolo 65a AIMP e disciplinanti la presenza fisica siano applicabili per analogia.

Quando la richiesta straniera di audizione mediante videoconferenza sarà considerata conforme al diritto interno svizzero ⁴⁷, l'autorità svizzera d'esecuzione autorizzerà l'audizione mediante decisione di entrata nel merito giusta l'articolo 80a AIMP. La decisione disciplinerà parimenti tutte le modalità necessarie all'approntamento dell'audizione e sarà notificata alla persona interessata dalla decisione d'assistenza. L'autorità d'esecuzione citerà il testimone o l'esperto secondo il proprio diritto procedurale (art. 80a cpv. 2 AIMP). Poiché la richiesta di videoconferenza comporta la presenza di funzionari stranieri (presenza virtuale), il fatto di svelare prematuramente informazioni confidenziali potrebbe, in taluni casi, causare un pregiudizio immediato e irreparabile. In detti casi si potrebbe trattare di una decisione incidentale (art. 80e lett. b, par. 2). Tuttavia occorre segnalare che, secondo la giurisprudenza del TF in materia di presenza delle persone che partecipano al procedimento all'estero, non è sufficiente che gli inquirenti stranieri assistano agli atti d'assistenza per ammettere

⁴⁶ DTF non pubblicata del 29 settembre 1999 in re H. contro il Ministero pubblico della Confederazione.

⁴⁷ Prima di procedere all'esecuzione di una domanda di assistenza mediante videoconferenza, in mancanza di un trattato o di una convenzione disciplinante questa materia, sarà necessario domandare la reciprocità allo Stato richiedente.

l'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'articolo 80e lett. b par. 2 AIMP⁴⁸. Secondo il TF vi è un pregiudizio immediato e irreparabile quando, ad esempio, gli inquirenti stranieri che hanno presenziato agli atti d'assistenza s'apprestano ad utilizzare prematuramente le informazioni ivi ottenute. Infatti, giusta l'articolo 65a cpv. 3 AIMP (ripreso all'articolo IX cpv. 3 dell'Accordo), dalla presenza degli inquirenti stranieri non può conseguire che i fatti inerenti all'ambito segreto siano portati a loro conoscenza prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza. Il ricorrente deve tuttavia rendere verosimile l'esistenza di un siffatto rischio. Nel caso in cui esista il rischio di svelare prematuramente informazioni protette da segreto, occorrerà differire l'audizione fino a quando vi è una decisione definitiva circa la concessione dell'assistenza. Questo rischio può essere evitato anche ottenendo l'impegno da parte delle autorità estere a non utilizzare le informazioni ricevute prima della concessione formale dell'assistenza.

Infine l'autorità d'esecuzione, cui spetterà la sorveglianza delle audizioni mediante videoconferenza, sarà competente per l'esame di eventuali questioni riguardanti la facoltà di non deporre.

Benché, in base a quanto precede, una domanda d'assistenza estera tendente all'audizione mediante videoconferenza di testimoni, periti e prevenuti già potrebbe essere eseguita sulla base dell'AIMP, la nuova disposizione dell'Accordo complementare tra la Svizzera e l'Italia, come anche la giurisprudenza successiva, forniranno criteri pratici utili tanto alle autorità giudiziarie quanto alle persone interessate.

3. I criteri d'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo

Al primo capoverso dell'articolo VI dell'Accordo, l'Italia e la Svizzera si accordano la possibilità di chiedere un'audizione mediante videoconferenza se per la persona da interrogare **non è opportuno** o **possibile** comparire di persona sul territorio dello Stato richiedente. La trasferta del testimone può, ad esempio, essere inopportuna perché la sua presenza è necessaria in un altro processo che si svolge nello Stato richiesto, oppure perché in uno dei due Stati contraenti è in corso un procedimento di estradizione a favore di uno Stato terzo concernente il testimone in stato di detenzione. Altri motivi per l'inopportunità della trasferta sono il pericolo di fuga, di collusione o d'eliminazione fisica del testimone. Fra i motivi d'impossibilità sono da annoverare anche lo stato di salute o l'età del testimone.

Visto che la richiesta d'audizione mediante videoconferenza è una domanda d'assistenza, la stessa deve adempiere le condizioni formali di cui agli articoli 14 CEAG e XVI dell'Accordo. D'altro canto, il capoverso 3 prevede che la richiesta relativa alla videoconferenza indichi il motivo per cui non è auspicabile o possibile che il testimone, il perito o l'accusato si rechi di persona nello Stato richiedente per deporre. L'autorità richiedente dovrà inoltre indicare i motivi per cui l'audizione non può essere effettuata dalle autorità giudiziarie del Paese richiesto. Queste esigenze denotano che l'audizione mediante videoconferenza riveste un carattere eccezionale rispetto alla presenza fisica all'audizione.

Il capoverso 2 prevede che, per essere ammissibile nello Stato richiesto, l'audizione mediante videoconferenza non deve violare i principi fondamentali delle sue norme legali. Per la Svizzera ciò significa che la modalità d'audizione a mezzo di videocon-

⁴⁸ FF 1995 III 31.

ferenza non deve violare i principi della procedura in tutte le fasi del processo penale. In generale si dirà che l'impiego della videoconferenza non dovrà pregiudicare il diritto a un "processo equo".

Secondo il capoverso 4, l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto si incaricherà di notificare il mandato di comparizione alle persone interessate dalla richiesta italiana di audizione mediante videoconferenza. Per la Svizzera, la citazione avverrà nelle forme previste dai codici cantonali di procedura penale, all'occorrenza, dal codice di procedura penale federale.

I capoversi 5 e 6 enunciano le condizioni che devono essere rispettate in caso di audizione mediante videoconferenza di testimoni e periti.

Secondo la lettera a del capoverso 5, l'audizione deve svolgersi in presenza dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto. Per la Svizzera l'autorità giudiziaria sarà rappresentata dal giudice dell'istruzione o dal procuratore cantonale, a dipendenza del sistema giudiziario cantonale. Se necessario, l'autorità giudiziaria richiesta sarà assistita da un interprete, la cui retribuzione spetta allo Stato richiedente (art. VI par. 7). L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto farà in modo che le persone siano interrogate nel rispetto dei principi fondamentali del proprio diritto. Se, durante l'audizione mediante videoconferenza, venisse meno il rispetto di questi principi, l'autorità giudiziaria deve adottare le misure necessarie per garantirne il rispetto. L'autorità giudiziaria svizzera dovrà in particolare intervenire qualora l'autorità giudiziaria richiedente ricorresse, durante l'audizione, a mezzi o procedure sleali o scorretti al fine di influenzare la deposizione. La medesima autorità vigilerà sul rispetto dei diritti generalmente riconosciuti dal diritto svizzero a testimoni e periti.

In caso di violazione dei principi summenzionati durante l'audizione, l'autorità giudiziaria elvetica interverrà immediatamente e segnatamente autorizzando il testimone a non rispondere, invitando il rappresentante dell'autorità giudiziaria che effettua l'interrogatorio a ritirare la domanda posta, astenendosi dal verbalizzare e infine, in casi gravi di mancato rispetto, l'autorità giudiziaria richiesta potrà semplicemente decidere la cessazione immediata del collegamento video.

La lettera b del capoverso 5 è dedicata alla tutela delle persone ascoltate. Le autorità dei due Stati contraenti possono, di comune intesa, prendere le misure necessarie all'uopo. Questa disposizione persegue lo stesso scopo già codificato in taluni codici cantonali di procedura penale ⁴⁹.

Per proteggere i testimoni, le parti contraenti possono in particolare convenire che l'audizione mediante videoconferenza venga camuffata, per esempio con un apparecchio che alteri la voce, con uno specchio senza stagno o con qualsiasi altro provvedimento di protezione ottica o acustica ⁵⁰.

⁴⁹ L'articolo 103 k par. 4 del codice di procedura penale del Cantone Vallese dispone, ad esempio, che tutti gli atti istruttori sono condotti in modo da preservare gli interessi personali dell'agente infiltrato. Dal canto suo, l'articolo 82 cpv. 4 del codice di procedura penale del Cantone di Friburgo dispone che per garantire la sicurezza del testimone, il giudice può ordinare che l'identificazione del testimone non avvenga in presenza delle parti, che tutti o parte degli elementi d'identificazione del testimone siano conservati separatamente dall'incarto e che il testimone non sia visibile durante la sua audizione.

⁵⁰ La giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo si è ripetutamente pronunciata sulla questione della compatibilità con la CEDU delle testimonianze anonime. Nella decisione *Doorsen* del 26 marzo 1996, la Corte ha segnatamente ammesso che l'anonimato dei testimoni a carico

L'audizione mediante videoconferenza è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente oppure sotto la sua direzione, conformemente al proprio diritto interno (cpv. 5 lett. c). Il verbale dell'audizione può essere redatto dall'autorità richiedente. La lingua dell'audizione è quella dello Stato richiedente.

In Svizzera, l'audizione è condotta dal giudice dell'istruzione, dal procuratore cantonale o anche dall'autorità giudicante, applicando il codice di procedura cantonale e la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di audizione di testimoni e periti. I diritti della difesa dovranno essere rispettati nella stessa misura in cui lo sono in caso di audizione con la presenza fisica delle parti della procedura. Nel caso di un'audizione mediante videoconferenza di un testimone che si trova in Italia, i diritti della difesa, in particolare quello di assistere alle audizioni di testimoni e di periti, saranno più o meno ampi a dipendenza della fase della procedura penale in cui ha luogo l'audizione. Nella fase istruttoria il diritto di assistere all'audizione dipende dalla portata che i codici cantionali di procedura attribuiscono a questo diritto⁵¹. Il diritto di partecipare agli atti d'istruzione deve essere accordato se gli atti non verranno ripetuti o non si potranno verosimilmente ripetere durante i dibattimenti. Nella fase dibattimentale, i diritti della difesa sono tutelati⁵². Ne consegue che l'accusato e/o il suo difensore possono intervenire e porre ogni domanda opportuna ai testimoni e ai periti.

L'audizione mediante videoconferenza deve pertanto svolgersi in modo da consentire a tutte le parti del processo di esercitare i propri diritti nei limiti riconosciuti dalla legislazione svizzera.

Di conseguenza, per assicurare la partecipazione delle parti all'audizione, il collegamento video sarà allestito secondo il sistema denominato *two-way* dai tecnici audiovisivi, vale a dire un collegamento che permette un contatto audiovisivo simultaneo tra l'autorità giudiziaria richiedente, il prevenuto o l'accusato che si trova in Svizzera, eventualmente la parte lesa, e il testimone o il perito che si trova in Italia.

All'occorrenza, l'autorità giudiziaria svizzera richiedente dovrà garantire anche la possibilità per il prevenuto o l'accusato di conferire separatamente con il proprio difensore (cfr. capoverso 9).

Giusta il capoverso 5 lett. e, la persona ascoltata mediante videoconferenza può avvalersi della facoltà di non rispondere, riconosciuto dal diritto interno dello Stato richiesto o dal diritto dello Stato richiedente.

non viola l'articolo 6 par. 1 abbinato all'articolo 6 par. 3d della Convenzione se è stabilito che il procedimento davanti alle autorità ha compensato sufficientemente gli ostacoli cui si urta la difesa (...). Nella fattispecie i testimoni anonimi sono stati interrogati in appello, alla presenza dell'avvocato del richiedente, da un giudice istruttore che conosceva la loro identità, anche se non era il caso per la difesa. (...) Non soltanto era presente l'avvocato del richiedente, ma gli è stato concesso di fare ai testimoni tutte le domande che sembravano utili agli interessi della difesa, tranne quelle che avrebbero potuto condurre a svelare la loro identità", decisione Doorsen, par. 72 e 73. In proposito cfr. anche i decreti della Corte in casu *Kotovski*, del 20 novembre 1989, *Windisch* del 27 settembre 1990, *Van Mechelen* del 23 aprile 1997. Per quanto concerne la giurisprudenza recente del TF in materia di protezione dei testimoni, di anonimato degli agenti infiltrati e di conformità della salvaguardia dell'anonimato degli agenti infiltrati con la CEDU vedi DTF 125 I 127 e segg.

⁵¹ PIQUEREZ G., Précis de procédure pénale suisse, Payot, Losanna 1994, pag. 371.

⁵² Numerosi codici cantionali di procedura penale si sono riferiti all'articolo 6 par. 3 CEDU per quanto concerne la consacrazione legislativa dei diritti della difesa. Occorre però rammentare che l'articolo 6 par. 3 lett. b e d CEDU non offre un diritto illimitato all'audizione dei testimoni, né un diritto assoluto alla consultazione di tutti i documenti dell'incarto.

Fatte salve le misure eventualmente convenute per la protezione delle persone da ascoltare (cpv. 5 lett. b), giusta il capoverso 6 l'autorità giudiziaria deve redigere un verbale sulle condizioni tecniche del collegamento video. Il verbale deve inoltre recare la data e il luogo, le generalità del testimone, del perito o della persona sottoposta a procedimento penale. Le generalità e le qualifiche di tutte le altre persone che hanno partecipato alla videoconferenza nonché le eventuali prestazioni di giuramento saranno parimenti menzionate nel verbale. L'autorità di esecuzione dello Stato richiesto dovrà inoltre attestare che l'audizione si è svolta senza condizionamenti né misure coercitive nei confronti delle persone interrogate. Il verbale verrà trasmesso allo Stato richiedente.

Nel capoverso 7 sono disciplinati i costi della videoconferenza. Generalmente essi sono a carico dello Stato richiedente. Comprendono i costi per lo svolgimento del collegamento video, la retribuzione degli interpreti e le spese di viaggio nello Stato richiesto. Questi costi sono rimborsati dallo Stato richiedente.

Giusta il capoverso 8 gli Stati contraenti s'impegnano ad applicare il diritto interno se i testimoni o i periti ascoltati mediante videoconferenza sul proprio territorio rifiutano di testimoniare pur avendone l'obbligo. Il medesimo impegno vale per la falsa testimonianza. In entrambi i casi si applica il diritto nazionale come se l'audizione avesse luogo nel quadro di una procedura nazionale.

Nel diritto svizzero l'imputato e la persona da sentire a titolo informativo non possono essere costretti a rilasciare dichiarazioni, mentre il testimone e il perito non dispensati dall'obbligo di testimoniare sono obbligati a deporre sui fatti di cui sono a conoscenza. Rispondendo alle domande postegli, il testimone deve esporre tutto quanto a lui noto. Le leggi di procedura cantonali, come pure quelle federali (art. 88 PPF) prevedono due sistemi di sanzione. In taluni casi il testimone renitente è oggetto di una sanzione (di norma è posto in stato di arresto), che viene revocata se l'interessato accetta di testimoniare. In altri casi il rifiuto di deporre costituisce una contravvenzione punita direttamente dal magistrato che effettua l'audizione oppure al termine di un procedimento penale ordinario. Talvolta il testimone è sollecitato a testimoniare, con la comminatoria della pena prevista dall'articolo 292 CP e viene denunciato al giudice penale se persiste nel suo rifiuto. In ogni caso viene comunque esercitata una pressione sul testimone, affinché desista dal suo rifiuto⁵³.

Il testimone o il perito sono inoltre tenuti a dire la verità quando depongono sotto giuramento o dopo solenne promessa di dire la verità ai sensi dell'articolo 307 CP. Se dissimulano la verità rendendo una deposizione menzognera, il loro comportamento costituisce una falsa testimonianza (307 CP). Secondo la giurisprudenza, il reato di falsa testimonianza è realizzato solo se la deposizione, intenzionalmente menzognera, è terminata e se le norme essenziali disciplinanti l'audizione sono state rispettate. Non è punibile il testimone che rettifica la falsa deposizione prima del termine della propria audizione⁵⁴.

Il capoverso 9 di cui all'articolo VI dell'Accordo disciplina l'audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta a procedimento penale. Come per l'audizione dei testimoni, anche l'audizione mediante videoconferenza del prevenuto può essere

⁵³ DTF 117 I a 491 consid. 1.

⁵⁴ PIQUERETZ G., Précis de procédure pénale suisse, Payot, Losanna 1994, 245.

richiesta, se per lo stesso non è opportuno o se gli risulta impossibile trasferirsi nel territorio dello Stato richiedente. Tra le cause d'inopportunità si può menzionare il pericolo di fuga, qualora l'accusato sia detenuto nello Stato richiesto. Un'ulteriore motivo di inopportunità è costituito dall'esistenza di un procedimento penale nello Stato richiesto, nella misura in cui la presenza del prevenuto è necessaria alle autorità giudiziarie dello Stato richiesto. Lo stato di salute, l'età, l'esecuzione di una pena nello Stato richiesto o una procedura d'extradizione verso uno Stato terzo costituiscono motivi per l'impossibilità di spostamento del prevenuto.

Contrariamente all'audizione dei testimoni e dei periti, l'audizione del prevenuto mediante videoconferenza è possibile soltanto con il suo consenso. Ciò dipende dal fatto che il diritto del prevenuto a non rispondere è riconosciuto, a tutti gli stadi del processo penale, sia dalla giurisprudenza svizzera⁵⁵, sia dai principali testi internazionali ratificati dalla Svizzera e dall'Italia⁵⁶. L'audizione del prevenuto mediante videoconferenza deve inoltre garantire la presenza di un difensore, la quale può essere fisica se questi si trova accanto al prevenuto e davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiesto, ma anche "virtuale" qualora il difensore si trovasse davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Il diritto della persona sottoposta a un procedimento penale di comunicare liberamente con il proprio difensore⁵⁷ dovrà essere rispettato anche nell'ambito dell'audizione virtuale. A tale scopo si deve garantire un colloquio riservato tra la persona interrogata in uno Stato e il suo difensore, risiedente nell'altro, sotto pena di violazione del diritto del prevenuto a comunicare liberamente e in modo riservato con il proprio difensore⁵⁸.

Articolo VIII Consegna dei proventi di un reato

La presente disposizione completa l'articolo 3 della CEAG che prevede unicamente la consegna probatoria. Secondo l'Accordo una parte può consegnare all'altra, allo scopo di restituzione alla parte lesa o di confisca, i beni provenienti da un reato come anche il prodotto della loro alienazione suscettibile di sequestro secondo il diritto dello Stato richiesto.

La disposizione dell'Accordo completa anche la Convenzione del 1990 sul riciclaggio, che prevede la confisca nello Stato richiesto dei beni ottenuti illecitamente, pur non prevedendo l'obbligo della consegna dei beni allo Stato richiedente⁵⁹.

L'articolo VIII dell'Accordo non costituisce un'innovazione per l'ordinamento svizzero in materia d'assistenza giudiziaria. Numerose convenzioni contengono articoli che prevedono la consegna⁶⁰. Inoltre l'articolo 74a AIMP riporta le condizioni generali

⁵⁵ DTF 106 I a 7.

⁵⁶ Patto internazionale relativo ai diritti civili politici, art 14 (RS. 0.103.2).

⁵⁷ Diritto scaturito implicitamente dall'art. 6 par. 3 lett. b e c CEDU.

⁵⁸ Questo diritto figura tra le esigenze elementari del processo equo. Deriva dall'art. 6 par. 3 lett. c CEDU.

⁵⁹ FF 1999, pag. 1260 (RS 0.311.53).

⁶⁰ Art. Il cpv. 3 dell'Accordo concluso il 13 novembre 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.913.61). Art. Il cpv. 3 dell'Accordo concluso il 13 giugno 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0531.916.32). Art. 1 lett. b del Trattato concluso il 25

sulla cui base può avvenire la consegna a scopo di confisca o di restituzione. L'articolo VIII dell'Accordo dovrà quindi essere interpretato essenzialmente in conformità con l'articolo 74a AIMP.

Analogamente all'articolo 74a AIMP l'articolo VIII è una disposizione potestativa, che lascia all'autorità richiesta un ampio potere d'apprezzamento per decidere se e a quali condizioni la consegna può avvenire ⁶¹.

Come l'articolo 74a cpv. 2 lett. b AIMP, la presente disposizione consente pure la consegna del prodotto dell'alienazione dei beni provenienti da un reato, suscettibili di sequestro secondo il diritto dello Stato richiesto. Va inoltre rilevato che l'articolo 74a AIMP viene comunque applicato nella misura in cui fosse più favorevole all'assistenza rispetto all'articolo VIII dell'Accordo ⁶².

La consegna di beni provenienti da un reato di cui all'articolo VIII cpv. 1 potrà avvenire in qualsiasi fase del procedimento straniero, non essendo necessaria una decisione di confisca resa nello Stato richiedente. La consegna dei beni e dei valori è agevolata nella misura in cui risulta manifesto il legame con il reato ⁶³.

Nei casi dubbi, vale a dire quando la connessione tra i beni o valori e il reato non fosse affatto palese, la consegna potrà entrare in considerazione solo sulla base di una decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (art. 74a AIMP). Questa decisione dovrà emanare da un'autorità giudiziaria, vale a dire da un tribunale penale, civile o amministrativo ⁶⁴. In tale caso la giurisprudenza del TF ha precisato che l'autorità di esecuzione non deve verificare il contenuto della decisione straniera né decidere se gli oggetti o i valori sono provento di reato e se questi debbano essere confiscati o restituiti: l'autorità di esecuzione non ha in simili casi motivo di scostarsi dalla soluzione resa dallo Stato richiedente ⁶⁵. È evidente che gli oggetti o i valori la cui consegna sarà subordinata alla decisione definitiva ed esecutiva pronunciata nello Stato richiedente resteranno sequestrati fino alla ricezione della decisione straniera o fino a quando lo Stato richiedente avrà comunicato che una siffatta decisione non può più essere resa secondo il diritto interno (prescrizione) ⁶⁶.

In mancanza di una decisione straniera e in caso di dubbio, l'autorità di esecuzione potrà anche optare, eccezionalmente e dopo aver valutato tutte le peculiarità del caso, per una consegna ⁶⁷.

Infine è ipotizzabile che i valori provento di reati perpetrati in Italia possano essere confiscati in Svizzera. L'autorità svizzera potrà, al termine della propria procedura, restituire integralmente o parzialmente il provento del reato confiscato in Svizzera ⁶⁸.

maggio 1973 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS.351.933.6).

⁶¹ DTF 123 II 143 consid 7a.

⁶² Articolo I par. 2 Accordo.

⁶³ DTF 123 II 595 consid. 4 seg., 606. DTF 123 II 268 consid. 4b, 274.

⁶⁴ DTF 123 II 611, consid. 5e.

⁶⁵ DTF 123 II 604, consid. 4e.

⁶⁶ Art. 33a OAIMP. DTF 123 II 268 consid. 4b/dd.

⁶⁷ DTF 123 II 595 consid. 4e.

⁶⁸ Art. 15 CRic (RS 0.311.53).

Secondo il capoverso 2 dell'articolo VIII dell'Accordo, la consegna dei beni o valori allo Stato richiedente potrà avvenire soltanto quando saranno state soddisfatte o garantite le pretese avanzate da persone estranee al reato. Questa situazione dovrà essere valutata secondo i criteri di cui all'articolo 74a cpv. 4 lett. c, cpv. 5 e 6 AIMP. La consegna sarà differita fino al riconoscimento del diritto riguardante le pretese avanzate da persone estranee al reato.

Analogamente all'articolo 80q AIMP, l'articolo XXIII dell'Accordo consente allo Stato richiesto di ottenere dallo Stato richiedente il rimborso delle spese per la consegna di valori e di beni a scopo di restituzione alla parte lesa.

Articolo IX **Presenza di persone straniere nello Stato richiesto** (*Ad art. 4 della Convenzione*)

A differenza dell'articolo 4 della CEAG l'Accordo prevede che, su richiesta dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto non può rifiutare ai rappresentanti delle autorità, alle parti della procedura nonché ai loro patrocinatori di assistere all'esecuzione della domanda di assistenza. Secondo la nuova disposizione lo Stato richiesto si può comunque opporre alla presenza delle autorità straniere o delle parti del procedimento, se la loro presenza è incompatibile con i principi del diritto dello Stato richiesto (art. IX in fine).

Lo scopo della nuova normativa consiste nel facilitare l'esecuzione delle richieste di assistenza e, nella misura del possibile, di evitare allo Stato richiedente la presentazione di integrazioni alle domande di assistenza giudiziaria. Trattasi di un aspetto che emerge dal capoverso 2 dell'articolo IX dell'Accordo.

Il capoverso 3 prevede che, prima che l'autorità competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e sull'estensione dell'assistenza, l'autorità richiedente nonché le persone che hanno assistito all'esecuzione di una richiesta di assistenza in Svizzera non possono utilizzare informazioni inerenti a una sfera protetta da segreto né per indagini né come mezzo di prova. L'autorità svizzera di esecuzione dovrà di conseguenza adottare le disposizioni necessarie, al fine di assicurarsi che informazioni inerenti a una sfera protetta non vengano utilizzate prematuramente. A tale scopo, prima di procedere ai propri incumbenti, l'autorità di esecuzione dovrà farsi rilasciare le garanzie formali necessarie da parte dell'autorità richiedente.

Articolo XII **Notifica per posta** (*Ad art. 7 della Convenzione*)

La notifica ufficiale di documenti è, secondo il concetto svizzero ⁶⁹, un atto di sovranità riservato alle competenti autorità locali. La notifica che non avviene in ossequio di questa condizione può giustificare un perseguimento penale ⁷⁰.

Vige una chiara prassi del Tribunale federale secondo la quale la notifica costituisce un atto di giurisdizione formale mediante il quale il destinatario può prendere cono-

⁶⁹ Nel sistema giuridico anglosassone è parzialmente visto in altro modo.

⁷⁰ Violazione dell'art. 271 CP "Atti compiuti senza autorizzazione di uno Stato terzo"; (spesso manca l'intenzionalità).

scenza di un documento. Per l'effettuazione dell'atto di notifica è irrilevante se il destinatario prende effettivamente conoscenza del documento o meno ⁷¹. La notifica si distingue da altri provvedimenti di assistenza giudiziaria in quanto non deve necessariamente contenere un esposto dei fatti (art 14 cpv. 2 CEAG, art. 28 cpv. 3 lett. a AIMP). La disamina da parte dell'autorità che espleta la notifica è quindi sommaria e si limita all'accertamento che la notifica sia stata emessa da un ufficio competente secondo le regole internazionali. Poiché la notifica concerne soltanto la possibilità di prendere conoscenza di un documento, la stessa non espleta effetti vincolanti e coercitivi nell'ambito di una relazione giuridica concreta. In particolare la notifica non tange i diritti del destinatario. Non avendo la valenza di decisione, contro la notifica non può essere interposto alcun rimedio giuridico ⁷².

Essendo i diritti di chi è interessato da una notifica alquanto limitati, negli ultimi anni l'evoluzione del diritto ha voluto privilegiare la rapidità dell'esecuzione, da eseguirsi seguendo la via più diretta. Le agevolazioni concernenti la via di trasmissione delle notifiche, già previste nella versione iniziale dell'AIMP per la notifica di atti giudiziari, sono state ulteriormente estese nell'ambito dell'ultima revisione della AIMP, avvenuta nel 1996, nonché della relativa ordinanza ⁷³. Attualmente qualsiasi ufficio straniero può effettuare la notifica di un documento per posta direttamente al destinatario svizzero, riservate due eccezioni di rilievo: l'iter ufficiale tramite l'autorità svizzera va infatti praticato nel caso di notifiche a persone perseguite penalmente e nel caso di citazioni (ordine di comparizione) ⁷⁴. Tali eccezioni non trovano tuttavia applicazione nel caso di violazioni delle norme sulla circolazione stradale.

Il nuovo Accordo concluso con l'Italia semplifica ulteriormente la procedura di notifica. Infatti le citazioni riguardanti **persone perseguite penalmente** ⁷⁵ devono semplicemente giungere al destinatario, al più tardi, 30 giorni prima della data di comparizione ⁷⁶.

Il capoverso 3 del medesimo articolo contiene alcune particolarità ⁷⁷ riguardanti la lingua della notifica. Tali indicazioni concernono comunque soltanto la notifica diretta per posta ⁷⁸. Nel caso di notifica tramite un'autorità dello Stato richiesto rimane applicabile la norma secondo cui una traduzione non è necessaria. Anche l'articolo XXII dell'Accordo prevede genericamente che le domande di assistenza (che pure comprendono le notifiche) presentate sulla base dell'Accordo **non devono essere corredate di una traduzione** ⁷⁹. Tuttavia giusta l'articolo XII paragrafo 3, qualora vi sia-

⁷¹ In caso di rifiuto dell'accettazione, la notificazione vale tuttavia come avvenuta (art 68 cpv. 3 AIMP).

⁷² DTF del 1°.3.96 in re Robert G.

⁷³ OAIMP; RS 351.11.

⁷⁴ Art 30 OAIMP.

⁷⁵ Per i testimoni ecc. non esiste limite temporale; tuttavia, queste persone non potranno essere sottoposte ad alcuna sanzione o misura di coercizione anche se la citazione contenesse comminatorie; cfr. art. 8 CEAG.

La prescrizione del tenore più ampio dell'art. 69 cpv. 2 AIMP non è applicabile all'Italia, a causa della riserva delle convenzioni contrattuali di cui nell'art. 1 cpv. 1 AIMP.

⁷⁶ Ciò corrisponde per il rimanente alla riserva svizzera ad art. 7 CEAG; RS 0.351.1.

⁷⁷ Particolarità in caso di divergenze dai disciplinamenti previgenti; tuttavia il testo si ispira alle nuove norme dell'Unione Europea.

⁷⁸ Ciò risulta dal titolo dell'articolo, ma anche dal senso della prescrizione.

⁷⁹ Dal punto di vista pratico, si è comunque potuto riscontrare che le richieste svizzere corredate di traduzione in italiano vengono eseguite più rapidamente dalle autorità italiane.

no motivi per ritenere che il destinatario non conosca la lingua in cui è redatto l'atto inviato direttamente per posta, lo stesso o perlomeno i suoi passaggi salienti devono essere tradotti in una lingua ufficiale dello Stato in cui risiede il destinatario. Se è noto all'autorità notificante⁸⁰ che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, la traduzione dell'atto o perlomeno i suoi passaggi salienti deve essere fatta in quest'altra lingua. Trattasi di una disposizione tendente a creare una regola chiara per il destinatario e quindi, indirettamente, anche per l'autorità che effettua la notifica. Tale disposizione causerà un maggiore onere dovuto alla traduzione di atti in un'altra lingua; non sarà per contro più necessaria la traduzione sistematica degli atti nella lingua ufficiale dell'autorità richiesta.

Nell'applicazione pratica sarà opportuno che per le notifiche le autorità utilizzino dei moduli plurilingui⁸¹ e che - almeno inizialmente -, vi vengano evidenziate le modifiche introdotte in tale ambito dall'Accordo con l'indicazione delle relative basi legali⁸².

Le notifiche delle autorità amministrative⁸³ soggiacciono a due restrizioni. Le stesse non sono innanzitutto possibili nell'ambito di mere procedure amministrative, che non riguardano un procedimento penale⁸⁴ e non concernono l'autore di un reato⁸⁵. Inoltre le stesse non sono ammesse neppure per reati di natura fiscale (fatta eccezione per la truffa in materia fiscale) e militare. A causa della sopra citata assenza di vie ricorsuali, gli eventuali vizi in proposito possono essere fatti valere soltanto nello Stato notificante.

Articolo XVII Vie di trasmissione (Ad art. 15 della Convenzione)

L'articolo 15 cpv. 1 CEAG prevede che le domande d'assistenza giudiziaria vengano trasmesse di norma dal Ministero di giustizia dello Stato richiedente al Ministero di giustizia dello Stato richiesto. Tale norma permette pure dei contatti diretti tra l'autorità richiedente e quella richiesta, in particolare nei casi urgenti⁸⁶, ma anche per l'acquisizione di informazioni riguardanti il casellario giudiziale⁸⁷. Inoltre, sin dal 1869⁸⁸ esisteva con l'Italia una convenzione in merito al traffico diretto tra Corti d'appello, tribunali d'appello e Tribunale federale. Tale convenzione è divenuta priva

⁸⁰ Vale a dire l'autorità nello Stato notificante che si rivolge direttamente per posta a destinatari dell'altro Stato.

⁸¹ Come ad esempio è in uso per le notificazioni secondo la convenzione dell'Aia relativa alla notificazione (CRic 65; RS 0.274.131) o come si trovano allegati allo scambio di note del 4 dicembre 1995/12 febbraio 1996 tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la notificazione di documenti e le domande di informazioni sui detentori di veicoli che hanno infranto le norme della circolazione stradale (RS 0.741.531.963.62).

⁸² Onde evitare ulteriori richieste o ricorsi dei destinatari presso le autorità di entrambi gli Stati.

⁸³ In parte esplicitamente ammesse come autorità richiedenti; cfr. osservazioni ad **Articolo II** e **Articolo XVII**.

⁸⁴ Cfr. osservazioni ad **Articolo II** e ad **Articolo IV**.

⁸⁵ Nel caso dell'art. 63 cpv. 3 lett. b AIMP.

⁸⁶ Art. 15 cpv. 2, 5 e 6 CEAG; cfr. anche la dichiarazione pertinente della Svizzera.

⁸⁷ Art. 15 cpv. 3 CEAG; cfr. anche la dichiarazione pertinente della Svizzera.

⁸⁸ Protocollo concernente l'esecuzione dei trattati e delle convenzioni conclusi e firmati a Berna ed a Firenze tra la Svizzera e l'Italia il 22.7.1868; RS 0.142.114.541.1; il protocollo concerne l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale; il traffico diretto è disciplinato nell'art. III.

d'oggetto in ambito penale con l'entrata in vigore del nuovo Accordo. In questo ambito si può pure rilevare che il ricorso alla via diplomatica tramite l'ambasciata dello Stato richiedente non è esclusa dall'articolo 15 CEAG, ma è divenuta desueta.

Contrariamente all'art. 15 CEAG, la nuova disposizione dell'Accordo prevede la possibilità per le competenti autorità dello Stato richiedente, di trasmettere le richieste di assistenza direttamente all'autorità di esecuzione dello Stato richiesto. La stessa via può essere seguita anche per la trasmissione degli atti di esecuzione (art. XVII cpv. 1 in fine).

Il capoverso 3 dell'articolo XVII prevede che gli uffici centrali dei due Stati effettueranno uno scambio delle liste elencanti le autorità alle quali le domande di assistenza giudiziaria potranno essere indirizzate nel caso di trasmissione diretta ai sensi del primo capoverso ⁸⁹.

L'articolo XVII dell'Accordo prevede che anche le autorità amministrative di cui all'articolo II possono trasmettere richieste di assistenza direttamente all'autorità competente per l'esecuzione. Le autorità amministrative abilitate a presentare richieste di assistenza verranno elencate in un'apposita lista, che faciliterà i contatti diretti ⁹⁰.

A differenza dell'articolo 15 CEAG la trasmissione diretta non è più limitata ai soli casi urgenti. Mediante la nuova disposizione gli Stati contraenti hanno inteso semplificare le vie di trasmissione tra autorità omologhe, che spesso già hanno instaurato dei contatti.

L'articolo XVII cpv. 2 esclude tuttavia la trasmissione diretta nei casi previsti dagli articoli XVIII e XIX dell'Accordo. Tale regolamentazione si giustifica con il fatto che, qualora le richieste di assistenza giudiziaria concernono fattispecie di criminalità organizzata, corruzione, altri reati gravi oppure richiedono atti di esecuzione da parte di più autorità, è nell'interesse delle autorità giudiziarie dello Stato richiedente inoltrare tali richieste all'autorità centrale dello Stato richiesto. A seguito delle sue funzioni e delle sue conoscenze nell'ambito del diritto e delle autorità nazionali infatti l'ufficio centrale dispone delle competenze e delle nozioni necessarie per procedere ad una delega dell'esecuzione di simili richieste alle autorità nazionali che ne potranno assicurare un'esecuzione più rapida ed efficace.

Proprio per tale ragione è importante che le richieste di assistenza concernenti le fattispecie previste dall'articolo XVIII dell'Accordo (Richieste di assistenza giudiziaria relative a casi di criminalità organizzata, di corruzione o di altri gravi reati) o

⁸⁹ La lista delle autorità svizzere può essere consultata online al seguente indirizzo: <http://www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/strafrecht/behoerden/direktverkehr-i.pdf>. Le richieste di assistenza svizzere possono essere inviate direttamente alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello territorialmente competente. Il relativo indirizzo si trova online consultando: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.page;jsessionid=Dib5XaXHo-ZmLr6KPVHlHrNA.

⁹⁰ Per la Svizzera, le autorità amministrative sono menzionate nell'elenco consultabile online al seguente indirizzo: <http://www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/strafrecht/behoerden/direktverkehr-i.pdf>. Per l'Italia le richieste amministrative possono essere trasmesse direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente. L'indirizzo può essere reperito online: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.page;jsessionid=Dib5XaXHo-ZmLr6KPVHlHrNA.

dall'articolo XIX (Trattazione di casi che riguardano più autorità) vengano inoltrate all'Ufficio centrale Italia, conformemente a quanto previsto dall'articolo XVII cpv. 1 in fine.

Considerate le specifiche qualificazioni giuridiche interne nonché le diverse autorità cantonali e federali a cui l'esecuzione di una richiesta di assistenza può essere delegata, solo mediante trasmissione all'Ufficio centrale Italia (UCI) potrà essere garantita un'esecuzione più celere e coordinata. Le recenti modifiche del Codice penale svizzero e le nuove competenze attribuite al Ministero pubblico della Confederazione nell'ambito della criminalità organizzata e del riciclaggio (art. 340 bis CPS) permetteranno all'UCI di delegare l'esecuzione di richieste di assistenza al Ministero pubblico della Confederazione, conformemente agli articoli 17 cpv. 4 e 79 cpv. 2 AIMP.

Articolo XVIII Richieste di assistenza giudiziaria relative a casi di criminalità organizzata, di corruzione e di altri reati gravi

Questa disposizione costituisce una delle principali innovazioni dell'Accordo. Allo scopo di accelerare le procedure d'assistenza, l'UCI, che verrà istituito in seno all'Ufficio federale di giustizia, dovrà prendere le decisioni concernenti l'esecuzione delle richieste d'assistenza originarie e delle relative integrazioni formulate dall'Italia nell'ambito di procedimenti penali complessi o di particolare importanza e relativi a casi di criminalità organizzata, di corruzione o di altri reati gravi.

Questa disposizione si rifà al modello dell'articolo 18 cpv. 2 del Decreto federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale (decreto federale del 1995) nonché dell'articolo 79a lett. c AIMP. Bisogna tuttavia rilevare che, contrariamente a queste due disposizioni, l'articolo XVIII limita i casi in cui l'UCI deciderà sull'assistenza. Secondo questa disposizione non sarà infatti sufficiente che un procedimento penale sia complesso o di particolare importanza⁹¹, affinché l'UCI decida sull'esecuzione della richiesta d'assistenza. Occorrerà pure che i fatti su cui si fonda la richiesta riguardino organizzazioni criminali (260ter CP), corruzione (322ter, 322quater e 322septies CP) o altri reati gravi (segnatamente reati di natura penale qualificati come crimini secondo il diritto penale svizzero).

In questo ambito si impone la precisazione, che per valutare i concetti di complessità, particolare importanza del procedimento penale o ancora di reato grave, l'UCI disporrà di ampia libertà di apprezzamento⁹².

⁹¹ Per una migliore valutazione dei criteri di pratica complessa o di particolare importanza rinviamo al Messaggio a sostegno di un decreto federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario, del 18 ottobre 1995, FF 1995 IV1001. D'altronde, queste nozioni sono state oggetto di discussione durante le deliberazioni parlamentari sull'articolo 79a lett. c AIMP. È stato precisato che questi criteri dovrebbero permettere all'UFP di decidere l'ammissibilità di una domanda quando, ad esempio, le pratiche esecutive di domande complesse dovevano svolgersi in un piccolo Cantone o in Cantoni senza esperienza d'assistenza. Parimenti, è stato precisato che se una pratica era complessa e gli atti d'assistenza concernevano parecchi Cantoni, l'UFP stesso poteva, al fine dell'efficacia, decidere in merito all'assistenza. Boll. uff. S 1996, pag. 234.

⁹² In proposito rammentiamo, per analogia, la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'articolo 4 cpv. 3 TAGSU. Il TF ha ammesso che quando l'Ufficio centrale USA decide di ordinare misure coercitive giustificate dalla gravità del reato, dispone di grande libertà di ap-

Se sono realizzati i criteri secondo i quali è data la competenza dell'autorità centrale, l'UCI dovrà decidere sulla richiesta d'assistenza e intraprendere i passi previsti dal diritto nazionale per garantire un'esecuzione rapida della domanda.

In particolare l'UCI dovrà prendere una decisione di entrata in materia, giusta l'articolo 80a AIMP e/o, all'occorrenza, ordinare misure provvisoriale giusta l'articolo 18 AIMP. Nella decisione di entrata in materia, l'UCI designerà l'autorità cantonale o federale incaricata dell'esecuzione della domanda (art. 34a OAIMP). Peraltro, in taluni casi è ipotizzabile che l'UCI stesso effettui l'esecuzione della domanda. L'UCI potrebbe ad esempio ordinare a un istituto bancario di consegnargli direttamente la documentazione bancaria richiesta o procedere all'audizione di testimoni ⁹³.

Nella misura in cui la decisione di entrata in materia dell'UCI non comporterà decisioni incidentali suscettibili di causare un pregiudizio immediato e irreparabile (art. 80e lett. b, art. 80k AIMP a contrario, art. 80f cpv. 2), non vi sarà alcun rimedio giuridico. In caso affermativo contro la decisione potrà essere inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro dieci giorni dall'avvenuta notifica (80g e art. 80k AIMP). Al termine dell'esecuzione della domanda da parte dell'autorità cantonale o federale, l'UCI emanerà una decisione di chiusura (art. 80d AIMP). Contro questa decisione dell'UCI potrà essere interposto ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

Se l'UCI riterrà che la domanda di assistenza non adempie i requisiti della sua competenza, l'Ufficio federale di giustizia potrà nondimeno decidere circa l'ammissibilità dell'assistenza e/o circa la sua esecuzione nei casi di cui all'articolo 79a AIMP, la cui applicazione permane possibile (art. 1 par. 2 dell'Accordo). Se ciò non sarà il caso, dopo l'effettuazione di un esame sommario, l'UCI trasmetterà la domanda all'autorità cantonale o federale d'esecuzione (art. 78 AIMP).

In virtù del capoverso 2, l'UCI adotterà tutte le misure previste dal diritto nazionale per assicurare una celere esecuzione delle domande. Giusta l'AIMP, l'UCI dovrà ottemperare all'obbligo di celerità di cui all'articolo 17a della medesima legge. L'UCI dovrà quindi decidere senza indugio nei procedimenti di sua competenza secondo il capoverso 1 dell'articolo XVIII. L'UCI dovrà inoltre vegliare sull'esecuzione celere delle sue decisioni da parte delle autorità svizzere incaricate dell'esecuzione delle domande.

Il capoverso 3 di questa disposizione consente agli Uffici centrali di entrambi i Paesi di avere contatti diretti tra di loro. Sarà loro in particolare consentito di consultarsi reciprocamente in merito alla complessità o alla particolare importanza dei procedimenti nel cui ambito vengono presentate domande d'assistenza che essi intendono inoltrare. Questo contatto diretto dovrà consentire di risolvere eventuali divergenze di vedute determinate dalle particolarità dei rispettivi diritti nazionali, come anche di trovare dei punti di intesa finalizzati ad accelerare l'esecuzione delle domande.

prezzamento (DTF 113 Ib 183 consid. 7 c, DTF 112 Ib 214 consid. b, DTF 110 Ib 88 consid. 5, 118 Ib 547 consid. 3 b).

⁹³ DTF non pubblicata del 29 settembre 1999 nella causa H contro il Ministero pubblico della Confederazione, consid. 4.

Articolo XXI Indagini comuni

Trattasi di una disposizione che si prefigge di migliorare la lotta contro il crimine organizzato e contro la criminalità transfrontaliera mediante la creazione di gruppi di indagine comuni. La costituzione di tali gruppi risponde a nuove esigenze nell'ambito della cooperazione giudiziaria. I trattati internazionali più recenti in materia di assistenza giudiziaria prevedono pure tale forma di cooperazione. Una simile normativa è ad esempio prevista all'art. 13 della Convenzione del 29 maggio 2000 concernente l'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea come pure nell'articolo 20 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

L'articolo XXI dell'Accordo, cronologicamente anteriore ai trattati internazionali menzionati, non determina tale modalità di cooperazione moderna in modo esaustivo. L'approccio pratico alla nuova disposizione dovrà, di conseguenza, essere interpretato alla luce e in conformità dei più recenti testi internazionali vigenti in materia ⁹⁴.

Conformemente all'articolo XXI dell'Accordo, previa informazione dei rispettivi uffici centrali (il Ministero di Grazia e Giustizia per l'Italia, l'Ufficio federale di giustizia per la Svizzera), le autorità giudiziarie, se del caso con l'ausilio di autorità di polizia, possono operare congiuntamente in seno a un gruppo di indagine comune. Una simile forma di cooperazione presuppone l'apertura di un procedimento penale in entrambi i Paesi.

Anteriormente a qualsiasi atto d'inchiesta le autorità giudiziarie dei due Stati intenzionate a effettuare un'indagine comune dovranno costituire un gruppo di indagine comune. A tale stadio le autorità giudiziarie di entrambi gli Stati devono fissare gli obiettivi di inchiesta, designare la persona responsabile dell'esecuzione di atti di inchiesta nello Stato in cui gli stessi verranno effettuati, determinano la durata approssimativa delle inchieste, determinano i componenti dei gruppi di indagini comuni e, se del caso, fissano dei limiti all'utilizzo delle informazioni acquisite nel contesto di indagini comuni. Il gruppo di inchiesta sarà generalmente creato nello Stato in cui si deve svolgere la parte preponderante dell'inchiesta. Le inchieste si svolgono sotto la direzione dell'autorità competente dello Stato sul cui territorio l'inchiesta ha luogo. Il gruppo d'inchiesta è tenuto a rispettare le norme dello Stato in cui opera.

Per la Svizzera una richiesta italiana tendente all'effettuazione di indagini comuni potrà essere autorizzata nella misura in cui i fatti oggetto della procedura penale italiana non escludono la prestazione di assistenza giudiziaria.

In determinati casi di criminalità transfrontaliera, tuttavia, l'informazione prematura della conduzione di un'inchiesta penale è suscettibile di pregiudicarne l'esito. Specialmente nella fattispecie di crimine organizzato o quando un'informazione prematura conduce all'occultamento del provento di reato (riciclaggio), al rischio di collusione, di distruzione delle prove, a intimidazioni o minaccia dei testimoni.

⁹⁴ A questo proposito si rinvia all'articolo 20 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, che tratta delle indagini comuni. Si rammenta che il Secondo Protocollo è stato firmato ma non ancora ratificato dalla Svizzera.

Siffatti casi richiedono pertanto il trattamento confidenziale delle domande d'assistenza giudiziaria e la limitazione dell'esame degli atti e della partecipazione al procedimento. Ciò è possibile secondo le usuali regole dell'articolo 80b capoverso 2 AIMP nonché secondo l'articolo V cpv. 6 dell'Accordo.

Nella misura in cui l'indagine comune ha quale conseguenza l'accesso delle autorità italiane a mezzi di prova o informazioni acquisite agli atti nel contesto di precedenti inchieste nazionali, la procedura si svolge analogamente a quella prevista per la trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni di cui all'articolo 67a AIMP e all'articolo XXVIII dell'Accordo.

Articolo XXVIII Comunicazione spontanea di informazioni

L'articolo prevede la trasmissione di informazioni raccolte nell'ambito di un procedimento penale nazionale e senza che lo Stato destinatario abbia presentato una richiesta di assistenza. Siffatta procedura è prevista anche nell'articolo 67a AIMP nonché nell'articolo 10 Cric ⁹⁵. L'applicazione delle limitazioni relative alla trasmissione di informazioni, esposte nei capoversi 4 e 5 dell'articolo 67a AIMP, si estende anche all'articolo XXVIII dell'Accordo.

Contrariamente alla denuncia ai fini del perseguimento penale ⁹⁶, la trasmissione spontanea di informazioni non implica la chiusura del procedimento penale nazionale.

La comunicazione potrà intervenire quando l'autorità giudiziaria valuterà che le informazioni di cui dispone potrebbero risultare utili all'autorità giudiziaria italiana per dare avvio o favorire delle inchieste oppure che potrebbero permettere alle autorità dello Stato destinatario della trasmissione spontanea di informazioni di presentare un complemento a una richiesta di assistenza, nel caso in cui le informazioni trasmesse spontaneamente non fossero state precedentemente richieste.

Come precisato dalla giurisprudenza del Tribunale federale, la trasmissione spontanea di informazioni non consente procedure ricorsuali (DTF 1A.94/2001 del 25 giugno 2001 , consid. 2b), con la conseguenza che le persone toccate dalla trasmissione non hanno neppure accesso al relativo contenuto ⁹⁷. Secondo quanto evidenziato dal Tribunale federale, in caso di trasmissione di informazioni rientranti nella sfera protetta da segreto, le parti legittimate potranno far valere i propri diritti o sostenere l'avvenuta violazione dei principi che reggono la trasmissione spontanea di informazioni, impugnando la decisione di chiusura resa nell'ambito dell'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, che lo Stato richiedente ha potuto presentare basandosi sulle informazioni spontanee ricevute ricorsuali (DTF 1A.94/2001 del 25 giugno 2001 , consid. 2b).

Le condizioni e gli effetti di una comunicazione spontanea sono stati precisati in modo alquanto dettagliato mediante la giurisprudenza del Tribunale federale ⁹⁸. Vi si

⁹⁵ Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, RS 0.311.53.

⁹⁶ Ai sensi dell'art. 21 della CEAG; cfr. anche gli art. XXIV e segg. dell'Accordo.

⁹⁷ DTF 125 II 238

⁹⁸ ATF 125 II 238, cons. 4: "la transmission spontanée d'informations et de moyens de preuve est envisageable comme forme soit complémentaire, soit anticipée, de la coopération internationale

annovera l'esigenza per le autorità giudiziarie elvetiche di informare tempestivamente l'UFG quale autorità di sorveglianza (DTF 1A.94/2001 del 25 giugno 2001, consid. 2b), inviandogli pure una copia di quanto oggetto di trasmissione spontanea (DTF 125 II 248, consid. 6c).

en matière pénale. Elle est complémentaire lorsque l'Etat requis, parallèlement à l'exécution de la demande, livre spontanément à l'Etat requérant, en vue de favoriser sa procédure, des renseignements dont la remise n'avait pas spécifiquement été demandée. Elle est anticipée lorsqu'elle appelle la présentation, par l'Etat destinataire, d'une demande d'entraide. Dans les deux cas de figure, le but recherché est d'éviter que des renseignements utiles à une procédure pénale étrangère demeurent inexploités, faute d'avoir été portés à la connaissance des autorités de l'Etat compétent pour réprimer l'infraction découverte à l'étranger”.

C. Allegati

Modello di domanda di assistenza giudiziaria

....., il

**Alla Competente Autorità
di**

Richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale presentata da (indicazione del nominativo e funzione dell'autorità richiedente, dell'Ufficio di appartenenza)

.....
.....

numero di telefono:

numero di fax:

indirizzo e-Mail:

in base alla/e Convenzione/i / Trattato/i (se vigente/i)

Procedimento no. **nei confronti di:**

..... **per**

Esposizione dei fatti (sintetica ed esaustiva)

.....
.....
.....
.....

Qualificazione giuridica dei fatti: (con eventuale allegazione dei testi di legge)

.....

Segnalazione della complessità o della particolare importanza del procedimento:

.....
.....
.....

Motivo della domanda (elementi di collegamento fra i fatti del procedimento e le attività domandate allo stato richiedente):

Attività richieste (indicazione e definizione delle attività richieste; generalità complete ed indirizzo dei soggetti in relazione ai quali si richiede l'espletamento delle attività; nel caso di richiesta di audizione di persona, formulazione delle domande o indicazione degli specifici argomenti; indicazione dell'audizione mediante videoconferenza (eventuale):

.....
.....
.....
.....
.....

Particolari modalità esecutive richieste:

Ragioni di urgenza: (*solo se sussistenti*, con illustrazione dei motivi ed eventuale indicazione di termini previsti da disposizione di legge)

Motivi di riservatezza: (*solo se sussistenti*)

Richiesta dell'indispensabile presenza delle seguenti persone:
.....
.....
.....

AUTORITA RICHIEDENTE

[Accordo tra la Svizzera e l'Italia](#)

[Elenco delle autorità svizzere](#)